



COMUNE DI BULTEI

Provincia di Sassari

Via Risorgimento, 1 - 07010 Bultei (SS) | Tel. 079/795708
<https://www.comune.bultei.ss.it> | comunebultei@legpec.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 16 del 25/03/2023

Oggetto:	Approvazione del Piano Triennale Fabbisogni di Personale 2023-2025 quale sezione 3.3 del Piano Integrato di attività e organizzazione.
-----------------	--

Il giorno **venticinque marzo duemilaventitré**, con inizio alle ore **10:27** nella Sala di Giunta, si è riunita la Giunta Comunale composta dai signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	ARCA DANIELE	Si	
Vicesindaco	MANCA GIANMARIO	Si	
Assessore	RUBATTA MARIO	Si	
Assessora	MUGONI MIRELLA	Si	

Presenti: **4**

Assenti: **0**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Antonio Mastinu**.

Presiede la seduta il Sindaco **Ing. Daniele Arca** il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

Dato atto che con DPCM 8 maggio 2018, pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018, il Ministero della Semplificazione e per la Pubblica Amministrazione ha emanato le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs 165/2001;

Considerato che l'attuale quadro normativo attribuisce centralità al piano triennale del fabbisogno di personale, che diviene strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali, agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, con il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica introdotto dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001;

Dato atto che, alla luce delle linee guida emanate, il concetto di fabbisogno di personale implica un'attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un duplice profilo:

- quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell'amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica
- qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare;

Visto l'art. 91 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale";

Dato atto che nel PTFP la dotazione organica va espressa in termini finanziari (corrispondenti al trattamento economico fondamentale della categoria di accesso) e la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore al limite di spesa consentito dalla legge;

Visti:

- l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che prevede che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e

migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, le pubbliche amministrazioni, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione;

- il comma 6, del citato articolo 6 (...), che ha stabilito che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni, e che nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti;

- il decreto del ministro per la P.A. di concerto con il ministro dell'Economia e finanze, emanato il 30 giugno 2022, che definisce il contenuto del PIAO anche per gli enti di minori dimensioni;

Visto inoltre il DPR 24 giugno 2022 recante l'individuazione di adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, tra i quali figura il Piano dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del D.Lgs 165/2001;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 23/08/2022 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 – ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021.", in particolare la sezione 3 "Organizzazione e capitale umano" – sotto-sezione 3.3. "Piano triennale dei fabbisogni di personale";

Atteso che il comma 562 della Legge n. 296/2006 in materia di spesa di personale degli enti locali non soggetti nel 2015 a patto di stabilità prevede:

- limite di spesa: divieto di superare le spese di personale sostenute nell'anno 2008, al netto degli oneri dei rinnovi contrattuali;

- limite alle assunzioni: possibilità di assumere nel limite delle cessazioni complessivamente intervenute nell'anno precedente, con esclusione delle cessazioni per mobilità;

Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito nella L. 28 giugno 2019, n. 58, che all'art. 33 prevede disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e negli enti locali con l'introduzione di un sistema di calcolo delle capacità assunzionali basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa del personale;

Visto, in particolare, il comma 2 del suddetto D.L. n. 34/2019, secondo il quale *"a decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione."*;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica 17 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020, ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.";

Richiamati, in particolare, i seguenti articoli del suddetto D.P.C.M.:

- l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale *"Il presente decreto è finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia."*;

- l'art. 4, comma 2, ai sensi del quale " A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.";

- l'art 5, comma 1, secondo il quale, in sede di prima applicazione, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale dell'anno 2018 in misura non superiore al valore percentuale indicata nella tabella 2;

- l'art. 7, comma 1, secondo il quale "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.";

Rilevato che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art. 3 del D.L. 90 del 24/6/2014 convertito in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

Considerato che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Dato atto che le disposizioni previste dal suddetto provvedimento superano il principio del turnover del personale, consentendo agli enti che rispettano determinati valori soglia in esso definiti di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato oltre il limite di spesa fissato dall'art. 1, commi 557 – quater e 562, della L. 296/2006 e fino al raggiungimento delle suddette soglie, seppure secondo percentuali di incremento annuale definite;

Visto l'art. 35 co. 4 del D.Lgs. 165/2001, secondo il quale "Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'art. 6 comma 4";

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 14/07/2022, con la quale veniva aggiornato il piano triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2022 - 2024 e veniva approvata la seguente dotazione organica:

AREA	CATEGORIA	POSTI PREVISTI	COSTO COMPLESSIVO
TECNICO	D 1	1	135.109,66
	C 4	1	
	B 3	1	
	B 3	1	
AMMINISTRATIVO	D 1	1	106.146,71
	C 1	1	
	C1	1	
SOCIALE	D 4	1	50.564,98

FINANZIARIO	D 5	1	83.910,06
	C 2	1	
TOTALE			375.731,41

Dato atto che a far data dal 01/09/2022 si è proceduto all'assunzione dell'istruttore amministrativo, cat. C, a seguito della procedura concorsuale conclusasi in data 25/05/2021;

Dato atto che nel 2022, a seguito di apposito bando, sono state effettuate le progressioni economiche orizzontali per n. 2 dipendenti che presentavano i requisiti necessari;

Ritenuto di procedere conseguentemente all'aggiornamento del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per gli anni 2023-2024-2025 come di seguito:

ANNO 2023	
CESSAZIONI	ASSUNZIONI
Nessuna	Nessuna

ANNO 2024	
CESSAZIONI	ASSUNZIONI
Nessuna	Nessuna

ANNO 2025	
CESSAZIONI	ASSUNZIONI
Nessuna	Nessuna

Accertato che le capacità assunzionali presso il Comune di Bultei, ente sotto i 1000 abitanti, sono rapportate al tetto di spesa del 2008;

Preso atto che la spesa per il personale sostenuta dal Comune di Bultei nell'anno 2008 risulta essere pari ad euro 349.904,00, come da prospetto appositamente predisposto e agli atti d'ufficio;

Dato atto che il programma del fabbisogno del personale dell'Ente comporta una spesa di personale complessiva, raffrontata al parametro di cui al comma 562, art. 1, L. n. 296/2006, come segue:

		2023	2024	2025
A	Totale (comprensivo di IRAP)	432.731,63 €	432.731,63 €	432.731,63 €
B	Detrazioni	114.433,00 €	114.433,00 €	114.433,00 €
C (a-b)	Spesa netta per anno triennio 2023/2025	318.298,63 €	318.298,63 €	318.298,63 €
D	Spesa limite anno 2008 x anni 2023-2024-2025	349.904,00 €	349.904,00 €	349.904,00 €
E (d-c)	Dimostrazione rispetto del limite (- / +)	31.605,37 €	31.605,37 €	31.605,37 €

Art.1 c/562 l.296/2006			
------------------------	--	--	--

Dato atto che la spesa del personale del comune di Bultei non comporta pertanto lo sfioramento del limite di spesa di cui al comma 562 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006;

Dato atto che in relazione ai parametri di cui al D.P.C.M. 17 marzo 2020:

- per il Comune di Bultei, in quanto Ente inferiore ai 1000 abitanti appartenente alla fascia a) di cui all'art. 3, il valore soglia del rapporto tra spesa complessiva del personale e media delle entrate correnti relative ai tre rendiconti approvati è pari a 29,5%;
- che nel Comune di Bultei il rapporto tra spesa complessiva del personale anno 2021 e media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (2019/2020/2021) è pari a 24,40%, come risultanza dei dati espressi nel seguente prospetto:

Spesa di personale 2021	€ 358.501,22
Media entrate correnti 2019/2020/2021 al netto del FCDE	€ 1.469.396,57
Valore soglia Comune di Bultei	24,40 %

Preso atto, quindi, che il Comune di Bultei si pone al di sotto del primo “valore soglia” secondo la classificazione indicata dal DPCM all’articolo 4, tabella 1;

Rilevato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 4 del DPCM 17 marzo 2020, il Comune di Bultei dispone di un margine potenziale complessivo di spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2023 pari a euro 74.970,77, corrispondente al 34% di quella registrata nel 2018;

Dato atto che il valore massimo di spesa del personale a tempo indeterminato per l'anno 2023, ottenuto come dal calcolo sopraesposto, risulta essere superiore alla spesa del personale in servizio, e si ritengono pertanto rispettati i dettati di cui al DPCM del 17 Marzo 2020;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 15 in data odierna, con la quale si è dato atto dell’insussistenza di situazioni di soprannumero o eccedenza di personale;

Dato atto, altresì, che questo Ente non è soggetto agli obblighi in materia di reclutamento del personale disabili previsto dalla legge 68/1999 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, avendo un numero di dipendenti pari a 10;

Acquisito in merito alla presente deliberazione il parere favorevole dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 (prot. n. 1471 del 22/03/2023);

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18.08.2000, n.267, che si riportano nel testo della presente deliberazione;

Con votazione favorevole ed unanime espressa in forma palese e per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si richiama;

Di aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2023/2025;

Di approvare la dotazione organica dell’Ente, ai sensi delle previsioni di cui al nuovo testo dell’articolo 6 del D.Lgs.n.165/2001, come risulta dal prospetto allegato alla presente deliberazione (Allegato A);

Di dare atto che la consistenza finanziaria della dotazione organica rimodulata non supera la spesa

potenziale massima rappresentata dalla spesa media dell'anno 2008;

Di dare atto che il Comune di Bultei rispetta i parametri previsti dal D.L. n. 34/2019 e dal D.P.C.M. del 17 marzo 2020;

Di dare atto che il Piano triennale del fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente e troverà copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2023/2025 in fase di predisposizione;

Di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa, e che sarà comunque soggetta a revisione annuale;

Di dare atto che il presente piano sarà integrato nella sotto-sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del P.I.A.O. 2023-2025 in fase di elaborazione;

Di dare atto che il suddetto piano sarà inserito nel Documento Unico di Programmazione;

Di trasmettere l'aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2023/2025 al Dipartimento della Funzione pubblica entro trenta giorni dalla sua adozione, ai sensi dell'art. 6-ter, comma 5, del D. Lgs. n.165/2001;

Di dare informazione alle oo.ss. e alla rsu dell'adozione del presente provvedimento;

Di demandare al responsabile del servizio amministrativo dell'ente l'adozione degli atti consequenziali;

Di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante la necessità di dare attuazione all'attività programmata.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Ing. Daniele Arca <i>Firmato Digitalmente</i>	Il Segretario Comunale Dott. Antonio Mastinu <i>Firmato Digitalmente</i>
---	---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere **Favorevole**.

Bulteri, 10/02/2023

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Giovanna Puseddu

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione si esprime parere **Favorevole**.

Bulteri, 13/03/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Raimonda Paoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **25/03/2023** perché dichiarata **immediatamente eseguibile** (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Bultei,

Segretario Comunale
Dott. Antonio Mastinu